

## REGOLAMENTO (UE) N. 519/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

policlorurati (in appresso «PCN») e le paraffine clorurate a catena corta <sup>(2)</sup> (in appresso «SCCP»).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) Alla luce delle decisioni adottate dalla CLRTAP, è necessario aggiornare l'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi le tre nuove sostanze elencate nel protocollo.

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,(4) Nell'Unione europea l'immissione sul mercato e l'uso delle SCCP sono limitati in virtù dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le restrizioni in vigore nell'Unione per le SCCP concernono soltanto due usi, pertanto il loro campo d'applicazione è assai più limitato di quello delle restrizioni per le SCCP stabilite con la decisione dell'organo esecutivo della CLRTAP. Di conseguenza il presente regolamento deve ampliare l'ambito delle restrizioni per le SCCP nell'Unione, vietandone la produzione, l'immissione in commercio e l'uso, con l'eccezione di due usi in deroga.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti <sup>(2)</sup>, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants — POP) della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution — CLRTAP) <sup>(3)</sup>.

(5) Il limite dell'1 % stabilito nel presente regolamento per le SCCP non va inteso come un'attuazione del concetto di contaminante in tracce non intenzionale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004. È necessaria una valutazione scientifica più approfondita prima che la Commissione possa avere un'opinione chiara sul livello che corrisponde a un contaminante in tracce non intenzionale per le SCCP.

(2) Nella sua 27ª sessione, tenuta dal 14 al 18 dicembre 2009, l'organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene <sup>(4)</sup>, i naftaleni

(6) Le deroghe per le SCCP devono essere eventualmente subordinate all'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. La Commissione deve continuare a riesaminare dette deroghe e a verificare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure.

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.<sup>(4)</sup> Decisione 2009/1.<sup>(5)</sup> Decisione 2009/2.<sup>(6)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.